

Roma 31 gennaio 2006.

Prot. n. 338/2006/F/mgt  
**Circolare n. 1/2006**

AI PRESIDENTI  
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

AI MEMBRI  
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

**OGGETTO: Strutture sanitarie veterinarie non autorizzate – Laboratori di analisi all'interno di aziende produttrici di mangimi – Vendita di apparecchiature sanitarie ai non aventi diritto – Illegittimità.**

Gentile Presidente,

la scrivente Federazione, essendo sempre più frequentemente chiamata a riscontrare numerose richieste di chiarimenti provenienti in riferimento agli argomenti indicati in oggetto, espone quanto segue.

Appare necessario premettere che in materia di tutela del benessere degli animali negli allevamenti si registra l'esistenza di specifica normativa ed all'argomento il sito del Ministero della Salute dedica un approfondimento<sup>1</sup>. In particolare il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 (*Attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione vitelli*) così come integrato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (*Attuazione della Decisione 97/182/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione vitelli*) ha disposto che, per il benessere dei vitelli in allevamento, il tasso di emoglobina nel sangue dei vitelli deve raggiungere il valore di almeno 4,5 mm/litro (equivalente a 7,8 g/dl), e per verificare il rispetto di tali parametri si rende necessario procedere ad una prova HB per ogni capo di bestiame allevato (circa 1 milione e mezzo di capi all'anno).

---

<sup>1</sup> L'approfondimento predisposto a cura del Ministero della Salute, ove è possibile prendere visione di tutta la normativa europea e nazionale esistente in materia, è consultabile al seguente indirizzo: [www.ministerosalute.it/alimenti/benessere/benApprofondimento.jsp?lang=italiano&label=tut&id=285](http://www.ministerosalute.it/alimenti/benessere/benApprofondimento.jsp?lang=italiano&label=tut&id=285)

Purtroppo la normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, non stabilisce le modalità, né tanto meno la frequenza dei controlli analitici necessari per la verifica del rispetto dei suddetti parametri ed il Ministero della Salute, coinvolto dalla FNOVI sulla presente problematica, ci ha riferito in ordine alla propria volontà di istituire un apposito gruppo di lavoro con l'incarico di elaborare "linee guida" con le quali uniformare l'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533.

In attesa dell'elaborazione di dette linee guida – che, sempre per fonte ministeriale, forniranno chiarimenti ed indicazioni sia ai Sevizi Veterinari ufficiali che agli operatori del settore, e che espressamente indicheranno che per l'esecuzione dei controlli analitici, anche in regime di autocontrollo aziendale, l'allevatore deve avvalersi di laboratori *ad hoc* autorizzati – alla scrivente Federazione è stata segnalata l'immediata reazione da parte di numerose aziende mangimistiche le quali, nell'ottica di meglio commercializzare i loro prodotti, avrebbero creato laboratori di analisi al loro interno e, in spregio di tutte le richieste di autorizzazioni sanitarie necessarie per l'apertura di questo tipo di strutture sanitarie, avrebbero incominciato ad esaminare i campioni di sangue prelevati negli allevamenti loro clienti, acquistando in proprio attrezzature tecniche e strumentali specifiche ed avvalendosi dell'apporto lavorativo di personale laico, incompetente e non abilitato ad alcuna professione sanitaria e/o arte ausiliaria sanitaria riconosciuta.

Da quanto innanzi esposto si trae lo spunto per segnalare, pur senza voler penalizzare le numerose aziende che operano correttamente, come sembrerebbe realizzarsi sempre più frequentemente l'ipotesi che le aziende produttrici o che commercializzano attrezzature sanitarie, ed in particolare apparecchiature ecografiche, radiografiche, di laboratorio e microchip, vendano a soggetti non aventi diritto in quanto non iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie e/o arti ausiliarie sanitarie riconosciute.

La scrivente Federazione ritiene che quanto esposto integri gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione e richiama il dettato dell'art. 9<sup>2</sup> della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 *Norme in materia di pubblicità sanitaria di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie* il quale in modo evidente intende reprimere l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, vietando il commercio e la fornitura di apparecchi, strumentazione e materiale sanitario indicati nei decreti ministeriali periodicamente aggiornati, a coloro che non esercitano arti ausiliarie sanitarie riconosciute.

I decreti ministeriali citati dalla norma elencano le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che nel caso specifico della professione veterinaria riguardano solamente le figure del castrino e del maniscalco: le attrezzature diverse da quelle elencate possono essere

---

<sup>2</sup> **Art. 9.** 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.


utilizzate solo dagli esercenti una professione sanitaria, iscritti negli appositi Albi e non possono essere vendute, o a qualsiasi titolo fornite, se non a questi ultimi previa presentazione di un attestato di iscrizione all'Ordine con data non antecedente a due mesi<sup>3</sup>.

E se l'acquisto da parte di un soggetto non avente diritto configura il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, non appare di portata minore la considerazione che la vendita di attrezzature a soggetti non aventi diritto può configurarsi, per il venditore, come reato di favoreggiamento e/o concorso al reato dell'abuso di professione.

La scrivente Federazione, riservandosi di attivare nelle opportune sedi le competenti Autorità Giudiziarie al fine di tutelare gli interessi della categoria professionale dei medici veterinari, richiede la Tua fattiva collaborazione nel vigilare e denunciare le realtà che dovessero riscontrarsi sul territorio di Tua competenza e confida nel Tuo aiuto per mantenere le condizioni di legalità eventualmente compromesse.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Domenico D'Addario)



---

<sup>3</sup> Per tutte si richiama una sentenza della Cassazione Penale (sez. III n. 7140 del 7 maggio 1997) che ha confermato la responsabilità penale dell'imputato il quale, in qualità di legale rappresentante di una società, aveva acquistato un apparecchio radiografico il cui commercio era vietato nei confronti di chi non risultava iscritto agli albi degli esercenti le professioni sanitarie.